



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2799

Disposizioni riguardanti la Commissione di garanzia degli statuti
e per il controllo dei rendiconti dei partiti politici

(Nuovo testo)

N. 64 – 30 luglio 2015



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2799

Disposizioni riguardanti la Commissione di garanzia
degli statuti e per il controllo dei rendiconti dei partiti
politici

(Nuovo testo)

N. 64 – 30 luglio 2015

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 2799

Titolo breve: Modifiche all'articolo 9 della legge n. 96 del 2012, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

Iniziativa: parlamentare
in prima lettura alla Camera

Commissione di merito: I Commissione

Relatrice per la Commissione di merito: Piccione

Gruppo: PD

Relazione tecnica: assente

Parere richiesto

Destinatario: alla I Commissione in sede referente

Oggetto: nuovo testo

INDICE

ARTICOLI 1-2	- 3 -
COMMISSIONE DI GARANZIA	- 3 -

PREMESSA

La proposta di legge in esame, modificata dalla I Commissione in sede referente, reca disposizioni concernenti la funzionalità della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1-2

Commissione di garanzia

Normativa vigente. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge n. 96/2012 dispone l'istituzione della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici. La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati, che provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad assicurarne l'operatività attraverso le necessarie dotazioni di personale di segreteria. La Commissione è composta da 5 componenti, di cui uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso o indennità per l'attività prestata ai sensi della presente legge. Per la durata dell'incarico i componenti della Commissione non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni. Il mandato dei componenti della Commissione è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.

Le norme dispongono che la suddetta Commissione possa avvalersi, per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati, di cinque unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione e di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile. Il suddetto personale è collocato fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficia del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza (comma 1, lett. a).

Viene, inoltre, previsto che per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione siano collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 66-68 della legge n. 190/2012 (comma 1, lett. b).

Le norme richiamate prevedono, tra l'altro, che gli incarichi in posizioni apicali o semi-apicali attribuiti a magistrati, ad avvocati e procuratori dello Stato, presso istituzioni o enti pubblici debbano essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell'incarico

(comma 66). Viene altresì, previsto che i summenzionati soggetti non possano essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi (comma 68).

Viene, altresì, previsto, tramite novella all'art. 4 del citato DL n. 149/2013, che anche i partiti politici non iscritti nel registro tenuto dalla Commissione possano accedere ai benefici, in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e di contratti di solidarietà per il proprio personale previsti dall'art. 16, del DL n. 149/2013.

L'art. 4, comma 2, del DL n. 149/2013, prevede che la Commissione, verificata la presenza nello statuto degli elementi indicati all'articolo 3, procede all'iscrizione del partito nel registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti politici riconosciuti. Ai sensi del comma 7, l'iscrizione al registro è condizione necessaria per l'ammissione dei partiti politici ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi, tra l'altro, dell'articolo 16 che prevede l'accesso del personale dei partiti al trattamento straordinario di integrazione salariale e ai contratti di solidarietà. Ai fini dell'attuazione di tale disposizione, l'art. 16, al comma 2, autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

La previsione relativa ai benefici di cui all'art. 16 del DL 149 trova applicazione dalla data di entrata in vigore della legge n. 13/2014, di conversione del citato DL 149.

Va in proposito considerato che, per i partiti già costituiti alla data di entrata in vigore del medesimo DL, nelle more della scadenza del termine per la trasmissione dello statuto, è comunque previsto l'accesso ai benefici di cui all'art. 16.

Si dispone, infine, che dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 2).

Al riguardo si osserva che, qualora le unità di personale collocate fuori ruolo appartenessero ai ruoli dei dirigenti, le amministrazioni di provenienza potrebbero trovarsi nella necessità di sostituire le medesime unità di personale per provvedere allo svolgimento di funzioni ritenute indefettibili, con conseguenti maggiori oneri. Appare quindi necessario acquisire chiarimenti in proposito, valutando altresì se, in caso di utilizzazione di personale dirigenziale, debba essere prevista l'indisponibilità del posto ricoperto presso l'amministrazione di provenienza.

Tale rilievo non appare invece riferibile al personale appartenente ai ruoli non dirigenti dal momento che la piena sostituzione di detto personale è già esclusa in conseguenza delle misure limitative del *turn over*.

In merito alla corresponsione al personale collocato fuori ruolo, da parte delle amministrazioni di provenienza, del medesimo trattamento economico lordo annuo in

godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, andrebbero acquisiti chiarimenti tenuto conto che la norma non specifica il contratto collettivo di riferimento applicabile al personale in questione.

Con riguardo alla possibilità per i partiti politici non iscritti nel registro di accedere al beneficio, in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e di contratti di solidarietà per il personale, previsto dall'art. 16 del DL n. 149/2013, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che tale accesso venga assicurato nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista a normativa vigente dal medesimo art. 16. In proposito appare comunque utile una conferma anche in considerazione dell'applicazione della previsione in esame dalla data di entrata in vigore della legge n. 13/2014.